

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (le "**CGA**") costituiscono parte integrante del Contratto, come definito all'Art. 1, e disciplinano i rapporti tra l'Acquirente e il Fornitore aventi ad oggetto la fornitura di Prodotti e/o l'esecuzione di Servizi, ivi incluse le forniture in appalto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante.

I termini indicati con lettera maiuscola hanno il significato attribuito loro all'Art. 1, anche quando utilizzati nel prosieguo del testo o negli Allegati.

Qualsiasi condizione generale o particolare del Fornitore è espressamente esclusa e non trova applicazione, salvo preventiva accettazione scritta dell'Acquirente. In caso di contrasto, si applica la gerarchia di cui all'Art. 2.8.

In caso di rapporti continuativi, le presenti CGA si applicano a tutti gli Ordini successivi emessi dall'Acquirente, senza necessità di ulteriore richiamo, salvo diverso accordo scritto.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini della corretta interpretazione delle presenti CGA si applicano le seguenti definizioni:

a) "**Società del Gruppo TÜV Rheinland in Italia**" o "**Acquirente**" indica la Società del Gruppo TÜV Rheinland in Italia indicata nell'Ordine, e in particolare:

- TÜV Rheinland Italia S.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Enrico Mattei 3, 20005 Pogliano Milanese (MI), C.F. e P.IVA 12184570153;

- ICARO S.r.l. a socio unico, con sede legale in Piazza Duomo 1, 52044 Cortona (AR), C.F. e P.IVA 01155020512;

- HON Consulting S.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Lepanto 23, 59100 Prato (PO), P.IVA 02203700972,

quale unica parte contrattuale nei confronti del Fornitore per l'Ordine emesso.

b) "**Fornitore**": il soggetto, persona fisica o giuridica, che accetta l'Ordine o che esegue la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi.

c) "**Ordine**": il documento emesso dall'Acquirente contenente la descrizione dei Prodotti e/o Servizi richiesti, il prezzo, i termini di consegna e ogni altra condizione applicabile.

d) "**Prodotti**": beni, componenti, materiali, attrezzature, dispositivi o software o altro oggetto della fornitura.

e) "**Servizi**": attività professionali, consulenze, prestazioni tecniche o altre attività oggetto del Contratto.

f) "**Documentazione**": qualsiasi documento tecnico o amministrativo relativo all'esecuzione del Contratto, inclusi, a mero titolo esemplificativo, manuali, certificazioni, report, deliverable, dichiarazioni di conformità e verbali;

g) "**Parti**": congiuntamente l'Acquirente e il Fornitore;

h) "**Contratto**": l'insieme dei documenti che regolano il rapporto tra le Parti in relazione a un singolo Ordine, composto dalle presenti CGA, dall'Ordine e dalle eventuali condizioni particolari in esso contenute, dagli Allegati e da ogni modifica o integrazione espressamente accettata per iscritto dall'Acquirente;

i) "**Allegati**": i documenti allegati alle presenti CGA, ivi incluso ogni eventuale allegato tecnico, Data Processing Agreement, nonché ogni ulteriore allegato espressamente richiamato nell'Ordine e/o nelle presenti CGA, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2 - Conclusione del Contratto, Sospensione, Modifica e Gerarchia documentale

2.1 L'Ordine è emesso dall'Acquirente in forma scritta, sottoscritto da persone autorizzate secondo le procedure interne, e può essere trasmesso via posta elettronica o sistemi informatici dedicati.

2.2 L'Ordine si intende accettato dal Fornitore se, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione, non perviene rifiuto scritto; l'esecuzione, anche parziale, costituisce in ogni caso accettazione integrale.

2.3 Qualsiasi modifica o integrazione proposta dal Fornitore non è vincolante per l'Acquirente salvo accettazione scritta di quest'ultimo.

2.4 L'Acquirente si riserva il diritto di modificare le date di consegna o di esecuzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'emissione del Contratto.

2.5 Il Fornitore fornisce la propria anagrafica fornitore e comunica tempestivamente ogni variazione dei dati ivi indicati.

2.6 L'Acquirente può richiedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, la sospensione totale o parziale dell'esecuzione del Contratto, con effetto dalla data indicata o, in mancanza, dalla ricezione della comunicazione. Il Fornitore sospende immediatamente le attività interessate e adotta le misure necessarie per la conservazione e custodia delle parti già eseguite. I termini di consegna sono prorogati per un periodo equivalente alla durata della sospensione fino a 90 (novanta) giorni. Oltre tale

termine, al Fornitore spetta esclusivamente il rimborso delle spese ragionevoli e documentate sostenute per la conservazione delle parti già eseguite, con esclusione di ogni ulteriore indennizzo, compenso o mancato utile.

Il Fornitore riprende l'esecuzione su richiesta dell'Acquirente, adottando ogni misura ragionevole per ridurre gli effetti sui tempi di consegna, e non può in alcun caso sospendere l'esecuzione senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

2.7 Qualora l'Acquirente intenda modificare l'oggetto, le specifiche o i termini della fornitura in corso di esecuzione, trasmette al Fornitore una richiesta scritta di modifica. Il Fornitore fornisce entro 5 (cinque) giorni lavorativi una valutazione dell'impatto su tempi e costi. La modifica è vincolante solo previa accettazione scritta dell'Acquirente. In assenza di tale accettazione, il Fornitore esegue la fornitura secondo i termini originari. Il Fornitore non può apportare modifiche alla fornitura senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

2.8 In caso di contrasto o difformità tra i documenti che compongono il Contratto, prevalgono, nell'ordine: (i) l'Ordine e i suoi allegati e le eventuali condizioni particolari in esso contenute; (ii) la Documentazione tecnica specificamente richiamata; (iii) gli Allegati; (iv) le presenti CGA.

Art. 3 - Prezzi, fatturazione e pagamenti

3.1 I prezzi indicati nell'Ordine sono fissi, fermi e vincolanti e si intendono comprensivi di tutti i costi necessari all'esecuzione della fornitura, inclusi a titolo esemplificativo trasporto, imballaggio, assicurazione, trasferte, spese generali e ogni altro onere, salvo diversa indicazione nell'Ordine. Gli artt. 1660 e 1664 c.c. sono espressamente derogati, nonché, ove applicabili, gli artt. 1467 e 1468 c.c.

3.2 Il Fornitore emette fattura solo a seguito della consegna dei Prodotti o dell'accettazione dei Servizi ai sensi dell'Art. 6. Ogni fattura deve indicare: (i) numero dell'Ordine di Acquisto o del Contratto; (ii) riferimento alla consegna (i.e., DDT o documento equivalente) o al documento di accettazione dei Servizi ai sensi dell'Art. 6; (iii) coordinate bancarie IBAN e BIC; (iv) condizioni di pagamento e scadenza; (v) contatti dell'emittente. Le fatture non conformi ai requisiti del presente articolo non sono esigibili e non fanno decorrere i termini di pagamento.

3.3 Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, salvo diverso termine indicato nell'Ordine, con riserva di conformità e corretto adempimento. Il pagamento non costituisce accettazione dei Prodotti o dei Servizi.

3.4 Qualora le circostanze indichino che il Fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi imminenti, l'Acquirente può sospendere i pagamenti sino alla dimostrazione dell'idoneità del Fornitore ad adempiere. Durante la sospensione, il Fornitore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni.

3.5 L'Acquirente può detrarre in compensazione - previa notifica scritta - qualsiasi somma dovuta dal Fornitore, incluse penali e le somme di cui all'Art. 9.3-bis, ai sensi dell'art. 1243 c.c.

3.6 È vietata la cessione o delegazione a terzi dei crediti del Fornitore, in tutto o in parte, senza preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

Art. 4 - Termini di consegna e penale per ritardo

4.1 I termini di consegna o di completamento indicati nell'Ordine sono essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. Il Fornitore informa immediatamente e per iscritto l'Acquirente di qualsiasi evento che possa causare ritardi, non appena ne viene a conoscenza.

4.2 In caso di ritardo imputabile al Fornitore, l'Acquirente può applicare una penale pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore della fornitura in ritardo per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo del 5% (cinque per cento) del medesimo valore. Il raggiungimento di tale soglia non limita il diritto dell'Acquirente alla risoluzione e al risarcimento del maggior danno. In alternativa, l'Acquirente può organizzare, direttamente o tramite terzi, la fornitura non resa, addebitando al Fornitore tutti i costi documentati sostenuti.

Art. 5 - Consegna, trasferimento dei rischi ed etichettatura

5.1 Il Fornitore consegna i Prodotti e la relativa Documentazione, ovvero esegue i Servizi, nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicati nell'Ordine. Ogni consegna di Prodotti deve essere accompagnata da DDT recante almeno il riferimento all'Ordine, descrizione e quantità dei Prodotti, numero di colli e, ove applicabili, lotto e seriale. Manuali, rapporti di prova, dichiarazioni di conformità, certificati di origine e ogni altra Documentazione richiesta devono essere consegnati contestualmente.

5.2 Le consegne anticipate o parziali non sono consentite senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. In caso di consegna anticipata di oltre 10 (dieci) giorni rispetto al termine concordato, l'Acquirente può rifiutare la consegna e restituire i Prodotti a spese e rischio del Fornitore.

5.3 Il rischio di perdita o danneggiamento dei Prodotti resta a carico del Fornitore fino all'accettazione, espressa o tacita, ai sensi dell'Art. 6.

6. La firma del DDT non costituisce accettazione dei Prodotti né rinuncia a contestare vizi, difetti o non conformità.

5.4 I Prodotti devono essere identificati in modo univoco mediante etichettatura o altra modalità concordata, idonea a garantirne la tracciabilità.

Art. 6 - Accettazione

6.1 La verifica di conformità è completata entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla consegna completa dei Prodotti, unitamente a tutta la Documentazione richiesta, ovvero dal completamento dei Servizi, salvo diverso termine indicato nell'Ordine. Decorso tale termine senza comunicazione scritta di non conformità, i Prodotti o i Servizi si intendono accettati limitatamente ai vizi e difetti non occulti rilevabili con l'ordinaria diligenza; restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'Acquirente per i vizi occulti, nei termini e con le modalità di cui all'Art. 9.3. Il presente comma si applica salvo quanto previsto ai commi 6.5 e 6.6.

6.2 In caso di contestazione, l'onere di dimostrare la conformità grava sul Fornitore.

6.3 In caso di non conformità o incompletezza, l'Acquirente può, a propria discrezione e senza formalità aggiuntive:

- rifiutare i Prodotti o i Servizi e richiederne la sostituzione o la ripetizione;
- richiedere la riparazione o la correzione a cura e spese del Fornitore;
- ottenere una riduzione del prezzo proporzionale al difetto;
- risolvere l'Ordine in tutto o in parte ai sensi dell'Art. 21;
- affidare le attività di rimedio a terzi a spese e rischio del Fornitore;
- addebitare al Fornitore € 400,00 per ciascun Prodotto privo del certificato di controllo o di conformità richiesto, o i maggiori costi sostenuti, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

6.4 Restano fermi il diritto al risarcimento del maggior danno e l'applicazione delle penali di cui all'Art. 4. L'Acquirente può altresì respingere i Prodotti consegnati e le giacenze di lotti precedenti, nonché annullare i programmi di consegna successivi, in caso di non conformità.

6.5 La fornitura si considera completa solo con la consegna integrale dei Prodotti e/o l'esecuzione dei Servizi unitamente a tutta la Documentazione richiesta; in difetto, la fornitura si intende incompleta e non accettata e il termine di verifica di cui al comma 6.1 non inizia a decorrere.

6.6 In caso di forniture miste, l'accettazione di Prodotti o singole fasi non implica accettazione dell'intera fornitura. In deroga al comma 6.1, in tali casi non opera l'accettazione tacita: salvo diverso accordo scritto, la fornitura si considera completata e accettata solo all'esito positivo del collaudo finale integrato, previa accettazione scritta dell'Acquirente e consegna della Documentazione richiesta.

Art. 7 - Responsabilità

7.1 Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento del Contratto e della conformità di Prodotti, Servizi e Documentazione ai requisiti contrattuali e di legge. Il Fornitore è esonerato da responsabilità esclusivamente nei casi e nei limiti di cui all'Art. 8.

7.2 Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, l'Acquirente non è responsabile nei confronti del Fornitore per danni indiretti, consequenziali, perdita di profitto, perdita di avviamento o danni reputazionali, indipendentemente dalla causa e dalla prevedibilità dell'evento.

Art. 8 - Forza maggiore

Per forza maggiore si intende un evento imprevedibile, al di fuori del controllo del Fornitore e non correlato alla sua attività, che renda fisicamente impossibile l'esecuzione conforme. Costituiscono altresì forza maggiore, se sopravvenute dopo la conclusione del Contratto, le misure sanzionatorie, gli embarghi e i provvedimenti governativi che rendano oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione. Non costituiscono forza maggiore le misure restrittive o sanzionatorie vigenti o prevedibili alla data di conclusione del Contratto.

Il Fornitore notifica il verificarsi dell'evento entro 48 (quarantotto) ore, indicandone natura, portata, durata presunta e misure di mitigazione adottate. In assenza di notifica tempestiva, il Fornitore non può invocare la forza maggiore.

Qualora la fornitura non riprenda normalmente entro 15 (quindici) giorni dall'interruzione, l'Acquirente può risolvere l'Ordine con effetto immediato.

L'Acquirente può sospendere la ricezione e il pagamento di Prodotti e/o Servizi, senza obbligo di risarcimento, in caso di eventi di forza maggiore che incidano sulle proprie attività, dandone comunicazione scritta al Fornitore entro 48 (quarantotto) ore.

Art. 9 - Garanzie

9.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti, i Servizi e la Documentazione:

- sono conformi all'Ordine, alle specifiche tecniche, agli standard applicabili e alla migliore prassi di settore;
- sono esenti da vizi, difetti e non conformità, anche di progettazione, fabbricazione o esecuzione;
- sono liberi da oneri, vincoli e diritti di terzi;
- per i Prodotti, sono costituiti da materiali nuovi e mai utilizzati, salvo diverso accordo scritto.

9.2 Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre di possedere le competenze, licenze, qualifiche e autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto e di non essere – né esso, né i propri eventuali subappaltatori - soggetto a misure restrittive, embargo o sanzioni previste dalla normativa applicabile e si impegna a svolgere le attività nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità, diligenza professionale e assenza di conflitti di interesse applicabili, informando tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi circostanza, anche potenziale, che possa comprometterli.

9.3 Salvo condizioni più favorevoli indicate nell'Ordine, il Fornitore garantisce i Prodotti e le opere per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla consegna ovvero, ove sia previsto collaudo o accettazione ai sensi dell'Art. 6, dalla data di esito positivo dell'accettazione. La denuncia dei vizi, difetti o non conformità è tempestiva se effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla scoperta. La presente garanzia ha natura convenzionale e si aggiunge, senza sostituirla, ai diritti e ai rimedi spettanti all'Acquirente ai sensi di legge — inclusi gli artt. 1490 ss., 1667 ss. e 1669 c.c. — che restano in ogni caso impregiudicati quale livello minimo di tutela. È esclusa l'applicazione della garanzia di buon funzionamento di cui all'art. 1512 c.c., salvo diverso accordo scritto.

9.4 In caso di sostituzione, riparazione o modifica, decorre un nuovo periodo di garanzia di pari durata dalla nuova data di accettazione. Restano in ogni caso applicabili i rimedi di cui all'Art. 6.

9.5 Qualsiasi modifica ai Prodotti, ai Servizi, alla Documentazione o ai relativi processi che possa incidere su qualità, conformità, sicurezza, prestazione o tracciabilità deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'Acquirente.

9.6 Il Fornitore assicura il rispetto della normativa applicabile in materia doganale, di controllo delle esportazioni e prodotti a duplice uso, fornendo tutta la documentazione necessaria e manlevando l'Acquirente da ogni conseguenza derivante da eventuali violazioni. Il mancato rispetto costituisce grave inadempimento ai sensi dell'Art. 21.

9.7 Per contratti di valore pari o superiore a € 200.000,00, o su specifica indicazione nell'Ordine, l'Acquirente può richiedere al Fornitore la costituzione di una garanzia bancaria autonoma, incondizionata e irrevocabile, rilasciata da primario istituto di credito, pari al 5% (cinque per cento) del valore lordo del Contratto, a copertura degli obblighi di garanzia per l'intero periodo di cui all'Art. 9.3. La garanzia copre i costi di rimedio, i danni e le eventuali restituzioni di pagamenti, inclusi gli interessi.

Art. 9-bis - Regolarità contributiva, fiscale e documentazione del lavoro

9.1-bis Qualora il Fornitore sia una società, un'impresa individuale o altra entità che impiega personale proprio o collaboratori nell'esecuzione dei Servizi, il Fornitore garantisce, per tutta la durata del Contratto, la propria regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale, nonché il corretto adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del proprio personale.

Prima dell'avvio della fornitura, il Fornitore trasmette all'Acquirente:

- a) visura camerale aggiornata, non anteriore a 6 mesi;
- b) DURC in corso di validità;
- c) dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale;
- d) ove richiesto dalla normativa applicabile o dall'Acquirente in ragione della natura del rapporto, documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- e) ogni ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta in relazione alla natura della fornitura.

Per le forniture consistenti in appalti di opere o servizi, in particolare se ad alta intensità di manodopera o eseguite, anche parzialmente, presso sedi dell'Acquirente, il Fornitore trasmette altresì la documentazione necessaria a consentire all'Acquirente le verifiche connesse agli obblighi di legge e ai profili di responsabilità solidale eventualmente applicabili. In tali casi, salvo diversa previsione normativa o specifica richiesta dell'Acquirente, il Fornitore trasmette con cadenza trimestrale il DURC in corso di validità e, su richiesta dell'Acquirente, gli estratti del Libro Unico del Lavoro limitatamente al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. La restante documentazione è fornita su richiesta dell'Acquirente, ove ragionevolmente necessaria in relazione alla natura della fornitura, al valore del Contratto, alle modalità di esecuzione o alla normativa applicabile. Resta ferma la facoltà dell'Acquirente di richiedere in qualsiasi momento la documentazione di cui al presente articolo, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi di legge, effettuare verifiche di compliance o prevenire profili di responsabilità solidale.

Qualora il valore del Contratto sia pari o superiore a euro 200.000,00 e ricorrano i presupposti di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, il Fornitore trasmette inoltre all'Acquirente la documentazione prevista dalla normativa vigente, inclusi, ove applicabili, le deleghe F24 relative alle ritenute operate per il personale impiegato nell'esecuzione del Contratto, il DURC in corso di validità e ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina applicabile, con le tempistiche ivi previste.

9.2-bis In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del presente articolo, l'Acquirente può sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti maturati o maturandi sino all'adempimento, senza che ciò costituisca inadempimento dell'Acquirente né dia diritto al Fornitore di sospendere la propria prestazione o di maturare interessi di mora, fermo restando quanto previsto dalla normativa inderogabile applicabile.

9.3-bis Qualora l'Acquirente sia chiamato a rispondere, anche in via solidale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 o di altra norma applicabile, per debiti retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi o fiscali del Fornitore, l'Acquirente ha diritto di rivalersi integralmente sul Fornitore per tutte le somme pagate, maggiorate degli interessi legali dalla data del pagamento, nonché per ogni costo, onere, sanzione, spesa o danno sostenuto. L'Acquirente può trattenere tali importi in compensazione ai sensi dell'Art. 3.

9.4-bis Il Fornitore assicura il regolare pagamento delle retribuzioni nei termini previsti dal CCNL applicabile, manleva e tiene indenne l'Acquirente da ogni pretesa, contestazione, costo, sanzione, danno o responsabilità connessi a violazioni in materia di lavoro, previdenza, assicurazione obbligatoria o fisco, e informa tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi controversia, ispezione, accertamento o procedimento che possa avere riflessi sull'esecuzione del Contratto o sulla responsabilità dell'Acquirente. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'Art. 21, fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento integrale del danno.

Art. 9 ter - Salute e sicurezza sul lavoro

Il Fornitore adotta tutte le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni e la salvaguardia dell'incolumità del personale, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Qualsiasi infortunio o incidente che coinvolga il proprio personale è comunicato formalmente all'Acquirente entro il giorno solare di accadimento, con indicazione di circostanze e cause; il Fornitore tiene l'Acquirente informato degli sviluppi di eventuali accertamenti o indagini.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

10.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, nonché i diritti di utilizzazione economica, sui risultati, elaborati, deliverable, documenti, report, relazioni, analisi, disegni, software, know-how, invenzioni, metodi, processi e ogni altro materiale realizzato o sviluppato dal Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sono ceduti all'Acquirente al momento della loro creazione, a titolo esclusivo, irrevocabile, trasferibile, sublicenziabile e senza limiti territoriali, temporali o di modalità d'uso, intendendosi integralmente remunerati dal corrispettivo del Contratto.

10.2 L'Acquirente può utilizzare, modificare, adattare, riprodurre, distribuire, pubblicare, integrare, cedere, concedere in licenza o sublicenza e comunque sfruttare tali risultati, anche parzialmente, in combinazione con altri materiali o nell'ambito di successivi progetti, direttamente o tramite Società del Gruppo TÜV Rheinland, clienti, partner o terzi incaricati, senza necessità di ulteriore consenso del

Fornitore né compensi aggiuntivi. Tali diritti restano efficaci anche dopo la cessazione del Contratto.

10.3 Eventuali diritti, software, strumenti, metodi, know-how o materiali preesistenti del Fornitore restano di sua titolarità; nella misura in cui siano incorporati o necessari all'utilizzo dei risultati forniti, il Fornitore concede all'Acquirente una licenza irrevocabile, perpetua, mondiale, gratuita, trasferibile e sublicenziabile per l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati del Contratto.

10.4 Il Fornitore garantisce che Prodotti, Servizi, Documentazione e risultati non violano diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi e manleva l'Acquirente e le Società del Gruppo TÜV Rheinland da qualsiasi pretesa, costo, danno o spesa, incluse le spese legali, derivante da violazioni effettive o asserite. In caso di contestazioni, il Fornitore provvede, a proprie spese, a ottenere i diritti necessari, modificare o sostituire quanto fornito, fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno.

10.5 Qualora Prodotti, Servizi o risultati incorporino software, componenti open source o elementi di terzi, il Fornitore ne informa preventivamente per iscritto l'Acquirente, indicando licenze, restrizioni, obblighi di disclosure, costi e ogni altra condizione rilevante. Il Fornitore non può utilizzare nome, marchi o loghi dell'Acquirente senza preventivo consenso scritto.

Art. 11 – Assicurazione e manleva

Il Fornitore stipula e mantiene per tutta la durata del Contratto una polizza di responsabilità civile, professionale e del prodotto con primaria compagnia assicuratrice, idonea a coprire le conseguenze finanziarie della propria responsabilità in relazione all'Ordine nel rispetto delle policy dell'Acquirente e dei massimali eventualmente indicati nell'Ordine. Copia della polizza e degli attestati di rinnovo è fornita su richiesta.

Il Fornitore manleva e tiene indenne l'Acquirente, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori da qualsiasi richiesta di risarcimento per danni diretti e indiretti e da ogni altra pretesa connessa all'esecuzione del Contratto, incluse lesioni personali, danni a cose, nonché da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento degli obblighi del Fornitore quale datore di lavoro, ivi inclusi quelli di cui all'Art. 9-bis.

Il Fornitore si impegna altresì a far sì che le polizze prevedano rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Acquirente e delle Società del Gruppo TÜV Rheinland in Italia.

Art. 12 - Riservatezza

12.1 Ai fini delle presenti CGA, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, di qualsiasi natura e su qualsiasi supporto, rese disponibili al Fornitore o comunque apprese in connessione con il Contratto, incluse a titolo esemplificativo informazioni tecniche, commerciali, organizzative, finanziarie, documentazione, deliverable, know-how e segreti industriali dell'Acquirente o di suoi clienti e/o partner. Tali informazioni si considerano riservate anche se non espressamente contrassegnate ove ragionevolmente qualificabili come tali in base alla loro natura o al contesto.

12.2 Il Fornitore si impegna a: (i) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per l'esecuzione del Contratto; (ii) non divulgarle e renderle accessibili a terzi, salvo quanto strettamente necessario e nei confronti di soggetti vincolati da obblighi di riservatezza equivalenti; (iii) adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantirne la sicurezza e prevenire accessi o utilizzi non autorizzati; (iv) non utilizzarle, neppure indirettamente, a proprio vantaggio o a favore di terzi, né riutilizzare contenuti o elaborati che le incorporano.

12.3 Gli obblighi di riservatezza restano efficaci per 5 (cinque) anni dalla cessazione del Contratto e, in ogni caso, finché le informazioni mantengano natura riservata ai sensi della normativa applicabile.

Alla cessazione del Contratto o su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore restituisce o distrugge senza indugio tutte le Informazioni Riservate, salvo quanto necessario per obblighi di legge.

12.4 Il Fornitore informa l'Acquirente senza indugio e comunque entro 24 (ventiquattro) ore da qualsiasi accesso non autorizzato o incidente relativo alle Informazioni Riservate e coopera per limitarne gli effetti. Qualora l'evento abbia natura informatica, si applica il regime di notifica di cui all'Art. 16, che prevale sul presente articolo. Qualora il Fornitore sia tenuto per legge a divulgare Informazioni Riservate, ne dà preventiva comunicazione all'Acquirente, ove consentito, limitando la divulgazione allo stretto necessario.

12.5 La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione immediata ai sensi dell'Art. 21, fermo il diritto al risarcimento integrale del danno.

Art. 13 - Divieto di subappalto e cessione del Contratto

Il Fornitore non può subappaltare, cedere o comunque affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto, né cedere o trasferire i diritti e obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Anche in caso di autorizzazione, il Fornitore resta integralmente responsabile per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Ordine, anche per fatto dei subappaltatori o terzi incaricati, e si impegna a far sì che gli stessi assumano per iscritto obblighi almeno equivalenti a quelli previsti dalle presenti CGA.

L'Acquirente è invece espressamente autorizzato a cedere o trasferire, in tutto o in parte, l'Ordine, il relativo rapporto contrattuale e/o i crediti da esso derivanti a società del proprio gruppo o a terzi, anche nell'ambito di operazioni societarie, riorganizzazioni aziendali o cessioni di azienda o di ramo d'azienda.

Art. 14 - Autonomia del Fornitore e assenza di vincoli di rappresentanza o subordinazione

Il Fornitore esegue l'Ordine in piena autonomia organizzativa, gestionale ed economica, con propria organizzazione di mezzi e personale e a proprio rischio, senza alcun vincolo di subordinazione, parasubordinazione o inserimento nell'organizzazione aziendale dell'Acquirente.

Il personale del Fornitore, anche quando operi presso sedi o siti dell'Acquirente, resta alle esclusive dipendenze, direzione e responsabilità del Fornitore, che ne cura coordinamento, vigilanza, retribuzione e tutti gli adempimenti contributivi, assicurativi, fiscali e di legge. Le eventuali indicazioni fornite dall'Acquirente attengono esclusivamente al coordinamento contrattuale, ai risultati attesi e alle esigenze di sicurezza, accesso ai siti, compliance e rispetto delle policy aziendali, e non possono essere interpretate come esercizio di potere direttivo, disciplinare o organizzativo.

Il Fornitore non ha alcun potere di rappresentare l'Acquirente né di assumere obbligazioni, rilasciare dichiarazioni, formulare offerte o impegnare in qualsiasi modo l'Acquirente verso terzi, salvo preventiva procura o autorizzazione scritta.

Art. 15 - Data Protection

15.1 Le Parti trattano i dati personali dei rispettivi rappresentanti, dipendenti e collaboratori nel rispetto del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile, esclusivamente per finalità connesse alla negoziazione, conclusione ed esecuzione del Contratto e ai relativi obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR. Ciascuna Parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento.

15.2 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa privacy dell'Acquirente disponibile su www.tuv.com/italy/it/.

15.3 Qualora il Fornitore debba trattare dati personali per conto dell'Acquirente, è previamente nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR mediante sottoscrizione di specifico "Data Processing Agreement", parte integrante delle presenti CGA.

Art. 16 - Cybersecurity e sicurezza delle informazioni

16.1 Il Fornitore adotta e mantiene per tutta la durata del Contratto adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza informatica, idonee a garantire riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi, dei dati e delle infrastrutture utilizzate nell'esecuzione della fornitura, in conformità alla normativa applicabile, inclusi NIS2 (Direttiva UE 2022/2555), il relativo D.Lgs. 138/2024 e ogni ulteriore disposizione sopravvenuta.

16.2 Il Fornitore notifica all'Acquirente senza indugio e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla scoperta qualsiasi incidente di sicurezza informatica, vulnerabilità critica o accesso non autorizzato che possa incidere sull'esecuzione del Contratto o sulla sicurezza dei sistemi o dei dati dell'Acquirente, indicando i sistemi coinvolti, le misure di contenimento adottate e il piano di rimedio. La medesima notifica assorbe l'obbligo di cui all'Art. 12 quando i due eventi coincidano.

16.3 Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore fornisce evidenza documentale delle misure adottate e coopera nelle verifiche o audit di sicurezza informatica, anche estesi ai subfornitori che abbiano accesso ai sistemi o ai dati dell'Acquirente.

16.4 La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi dell'Art. 21, fermo il diritto al risarcimento integrale del danno, inclusi i costi di gestione degli incidenti e le sanzioni irrogate dalle autorità competenti per inadempimenti imputabili al Fornitore.

Art. 17 - Compliance, Etica, anticorruzione e D.Lgs. 231/2001

17.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il Codice Etico del Gruppo TÜV Rheinland, la Global Anti-Corruption Policy, le politiche di Compliance, Integrity e Sustainability pubblicate su www.tuv.com e il Supplier Code of Conduct pubblicato al link Corporate Procurement | WO | TÜV Rheinland, la cui osservanza costituisce condizione essenziale del presente Contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., e si impegna a rispettarne i contenuti per tutta la durata del Contratto, estendendo tale obbligo ai propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi dell'art. 2049 c.c.

17.2 Il Fornitore si impegna a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, adottando presidi organizzativi adeguati al proprio profilo di rischio, astenendosi da condotte rilevanti ai sensi del medesimo decreto e collaborando, su richiesta, con informazioni e dichiarazioni di compliance. Il Fornitore informa tempestivamente per iscritto l'Acquirente di ispezioni, procedimenti o indagini connessi, anche indirettamente, all'esecuzione del Contratto.

17.3 Qualora l'Acquirente sia HON Consulting S.r.l., il Fornitore dichiara altresì di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da HON Consulting S.r.l. e si impegna a rispettarne i principi pertinenti all'esecuzione del Contratto.

17.4 È fatto divieto assoluto al Fornitore di offrire, promettere, accettare o ricevere, direttamente o indirettamente, denaro, doni o qualsiasi altro vantaggio indebito a o da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, al fine di ottenere o mantenere un contratto o un vantaggio commerciale. Sono vietati in ogni forma i pagamenti di facilitazione. Il Fornitore comunica tempestivamente all'Acquirente qualsiasi conflitto di interessi, reale o potenziale, relativo all'esecuzione del Contratto.

17.5 Il Fornitore rispetta la normativa applicabile in materia di sanzioni internazionali, embargo, controllo delle esportazioni e prodotti a duplice uso, con riferimento alle leggi dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito. In caso di impedimenti derivanti da tali normative, ne informa tempestivamente per iscritto l'Acquirente, e risponde integralmente dei danni causati da violazioni a esso imputabili, tenendo l'Acquirente indenne da qualsiasi pretesa, sanzione o costo derivante.

17.6 Il Fornitore segnala all'Acquirente, anche tramite i canali di segnalazione disponibili, qualsiasi violazione rilevante delle presenti disposizioni e produce su richiesta la documentazione necessaria a comprovarne il rispetto. Per l'estensione degli obblighi del presente articolo ai subappaltatori si applica l'Art. 13. Il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi del presente articolo costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'Art. 21, fermo il diritto al risarcimento integrale del danno.

Art. 18 - Sostenibilità e due diligence della catena di fornitura

18.1 Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa applicabile in materia di tutela ambientale, diritti umani e condizioni di lavoro, anche lungo la propria catena di approvvigionamento, incluse, ove applicabili, le disposizioni in materia di due diligence della filiera.

18.2 Il Fornitore garantisce che, nella propria organizzazione e nella catena di fornitura, non si verifichino, tra l'altro, utilizzo di lavoro forzato o minorile, violazioni rilevanti della normativa ambientale o condotte corruttive o comunque illecite, e adotta misure ragionevoli per estendere tali obblighi ai propri subfornitori e subappaltatori ai sensi dell'Art. 13.

18.3 Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore fornisce informazioni idonee a verificarne il rispetto e informa tempestivamente di eventuali violazioni rilevanti.

18.4 La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi dell'Art. 21.

Art. 19 - Intelligenza artificiale

19.1 Qualora il Fornitore intenda utilizzare sistemi di intelligenza artificiale ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 ("AI Act") nell'esecuzione del Contratto, è tenuto a informare preventivamente per iscritto l'Acquirente, anche a mezzo e-mail.

19.2 È vietato l'utilizzo di dati, documenti, Informazioni Riservate o altri materiali forniti dall'Acquirente, dalle Società del Gruppo TÜV Rheinland o dai loro clienti per finalità di addestramento, riaddestramento, miglioramento o sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

19.3 Il Fornitore garantisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvenga nel rispetto della normativa applicabile, in un ambiente informatico sicuro, e che né il Fornitore né terzi acquisiscano diritti sui dati, materiali, know-how, diritti di proprietà

intellettuale, Informazioni Riservate o altri elementi dell'Acquirente utilizzati come input.

19.4 Il Fornitore garantisce che gli output generati mediante sistemi di intelligenza artificiale non violino diritti di terzi, norme di legge o regolamenti applicabili, e che l'Acquirente divenga titolare esclusivo dei relativi risultati o, quantomeno, ottenga i diritti di utilizzo contrattualmente previsti ai sensi dell'Art. 10.

19.5 Il Fornitore documenta in formato leggibile elettronicamente le parti della prestazione generate mediante sistemi di intelligenza artificiale e fornisce tale documentazione all'Acquirente su richiesta.

19.6 In caso di violazione del presente articolo, il Fornitore manleva e tiene indenne l'Acquirente e le Società del Gruppo TÜV Rheinland da qualsiasi pretesa, danno, costo, perdita, sanzione o spesa derivante da tale violazione, fermo restando il diritto dell'Acquirente di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 21 e di ottenere il risarcimento integrale del danno.

Art. 20 - Audit

L'Acquirente, o un soggetto terzo da questi incaricato, ha il diritto di accedere alla sede legale e operativa del Fornitore, previa richiesta scritta con preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi, al fine di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto. Il diritto di audit può essere esercitato anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Qualora emergano inadempimenti, l'Acquirente può addebitare al Fornitore i costi documentati dell'audit e risolvere il rapporto ai sensi dell'Art. 21.

Art. 21 - Risoluzione

21.1 L'Acquirente può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato dalla ricezione di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- a) ritardo nella consegna o nell'esecuzione imputabile al Fornitore;
- b) non conformità dei Prodotti o dei Servizi tale da compromettere l'affidabilità della fornitura;
- c) scioglimento, messa in liquidazione o cessazione dell'attività del Fornitore;
- d) insolvenza di fatto, sottoposizione a protesti, sequestri, pignoramenti o procedure concorsuali;
- e) condanna del legale rappresentante per reati relativi alla gestione d'impresa che incidano sull'affidabilità del Fornitore;
- f) condanna del Fornitore per violazione della normativa in materia di protezione dei dati o pratiche commerciali scorrette;
- g) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'Art. 12;
- h) violazione delle disposizioni in materia di etica, anticorruzione e D.Lgs. 231/2001 di cui all'Art. 17;
- i) uso non autorizzato o non conforme di sistemi di intelligenza artificiale di cui all'Art. 19;
- j) violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all'Art. 15;
- k) mancata consegna nei termini della documentazione obbligatoria di cui agli Artt. 5 e 6;
- l) entrata in vigore di disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi che rendano inattuabile l'Ordine;
- m) inadempimento degli obblighi di cui all'Art. 9-bis;
- n) violazione delle disposizioni in materia di cybersecurity di cui all'Art. 16.
- o) violazione degli obblighi in materia di sostenibilità e due diligence della catena di fornitura di cui all'Art. 18.

21.2 Fatto salvo ogni ulteriore rimedio di legge, la risoluzione non pregiudica il diritto al risarcimento integrale del danno.

Art. 22 - Recesso

L'Acquirente ha facoltà di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e indipendentemente dallo stato di esecuzione della fornitura, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

A seguito del recesso, il Fornitore sospende immediatamente l'esecuzione della parte non ancora eseguita e adotta le misure di cui all'Art. 2 per la conservazione e custodia delle parti già realizzate. L'Acquirente comunica le modalità e le date per la consegna delle parti già eseguite, che il Fornitore consegna nello stato e nei luoghi in cui si trovano alla data di efficacia del recesso.

Al Fornitore è riconosciuto esclusivamente il corrispettivo proporzionale alla parte di fornitura effettivamente eseguita e accettabile alla data di efficacia del recesso. Le Parti convengono espressamente che, in deroga, ove applicabile, all'art. 1671 c.c., al Fornitore non spetta alcun compenso per il mancato guadagno, restando esclusi indennizzi, rimborsi o ulteriori pretese di qualsiasi natura.

Art. 23 - Disposizioni varie

23.1 L'eventuale nullità, invalidità o inapplicabilità, totale o parziale, di una o più disposizioni del Contratto non pregiudica la validità e applicabilità delle restanti disposizioni.

23.2 Il mancato o ritardato esercizio da parte dell'Acquirente di un diritto, facoltà o rimedio, nonché l'eventuale tolleranza di un inadempimento del Fornitore, non costituisce rinuncia agli stessi né modifica tacita del rapporto contrattuale.

23.3 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'Ordine cui si riferisce e sostituisce ogni precedente accordo o impegno, scritto o orale, avente il medesimo oggetto.

23.4 Ogni modifica, integrazione, deroga o rinuncia al Contratto è valida solo se formulata per iscritto e sottoscritta da soggetti muniti dei necessari poteri da parte dell'Acquirente.

23.5 Le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate per iscritto ai recapiti indicati nell'Ordine o successivamente comunicati per iscritto, a mezzo PEC, raccomandata A/R o corriere con prova di consegna, salvo ove diversamente previsto.

23.6 Le disposizioni del Contratto che per loro natura siano destinate a produrre effetti oltre la cessazione del rapporto resteranno efficaci anche successivamente.

Art. 24 - Legge applicabile e Foro competente

Il Contratto è disciplinato dal diritto italiano e qualsiasi controversia è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG, 11 aprile 1980).

Luogo e data: _____

L'Acquirente _____

Il Fornitore _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole: Art. 2 - Conclusione del Contratto, Sospensione, Modifica e Gerarchia documentale, commi 2.4, 2.6 e 2.7; Art. 3 - Prezzi, fatturazione e pagamenti, commi 3.1, 3.4, 3.5 e 3.6; Art. 6 - Accettazione, comma 6.2; Art. 7 - Responsabilità, comma 7.2; Art. 8 - Forza maggiore; Art. 9-bis - Regolarità contributiva, fiscale e documentazione del lavoro, commi 9.2-bis e 9.3-bis; Art. 10 - Proprietà intellettuale, comma 10.4; Art. 11 - Assicurazione e manleva; Art. 13 - Divieto di subappalto e cessione del Contratto; Art. 19 - Intelligenza artificiale, comma 19.6; Art. 20 - Audit; Art. 21 - Risoluzione; Art. 22 - Recesso; Art. 23 - Disposizioni varie, comma 23.2; Art. 24 - Legge applicabile e Foro competente.

Luogo e data: _____

Il Fornitore _____